



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1032 DEL 17/12/2021

RICORSO IN APPELLO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO LA SENTENZA NR. 357/2021 CTP DI PERUGIA SEZ. 2 - RG 512/2020: GIUDIZIO CONTRO AGENZIA ENTRATE - AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE AVVERSO ISCRIZIONE IPOTECA EX ART. 77 DPR 602/1973 SU AREA COMUNALE "BUS TERMINAL" - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO ROMERIO IN ESECUZIONE DGC 158/2021 CIGZE93466F5E

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

1) Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Cattolica conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la Ge.Co.Park S.r.l. (di seguito GECCO) e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (di seguito BPEL) affinché fosse:

I) accertato e dichiarato che il diritto di superficie costituito mediante contratto di data 03.12.2002 a favore della GECCO sugli immobili siti nel Comune di Cattolica (attualmente distinti al catasto fabbricati al Foglio 1, Particella 4409 ed al catasto terreni al Foglio 1, Particelle 4410 e 4411) si fosse estinto per effetto della decadenza dal medesimo contratto disposta con Determinazione dirigenziale del Comune di Cattolica n. 848 del 23.12.2008;

II) accertata e dichiarata la piena proprietà del Comune attore da qualsivoglia peso o diritto della GECCO sui beni in controversia;

III) accertata e dichiarata la nullità dell'atto costitutivo di ipoteca volontaria sul diritto di superficie stipulato dalla GECCO in favore della BPEL con rogito di data 09.02.2006;

IV) in subordine accertata e dichiarata l'avvenuta estinzione di detta ipoteca contestualmente all'estinzione del diritto di superficie; con ogni conseguenziale provvedimento e condanna alle spese di lite.

2) Il Tribunale di Rimini ha rigettato il ricorso con sentenza n. 471/2020, nella quale veniva definitivamente stabilito tra l'altro:

- l'estinzione del diritto di superficie a favore della ditta Ge.co.park srl costituito con il contratto rep 19516/2002;

- la piena esclusiva e illimitata proprietà del Comune di Cattolica dei terreni distinti in catasto al foglio Foglio 1, Particelle 4410 e 4411:

3) la sentenza di primo grado veniva appellata avanti alla Corte di Appello di Bologna, la quale successivamente con sentenza 1734/2020 ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di primo grado;

4) l'Agenzia delle Entrate, provvedeva alla iscrizione di ipoteca ex art. 77 dpr 602/1973 contro la società Ge.Co.Park Srl sull'area comunale "Bus Terminal" come si evince da comunicazioni assunte al prot. Ente nn. 21127, 22030, 22302 anno 2020;

5) ravvisata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria di cui sopra e la necessità di promuovere, avverso tale provvedimento un giudizio contro l'Agenzia delle Entrate avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia al fine di difendere gli interessi

dell'Amministrazione Comunale, la stessa si costituiva in giudizio incaricando del patrocinio legale del procedimento l'avvocato Alessandro Romerio, noto tributarista del foro di Pesaro, con delibera di Giunta comunale nr. 96/2020;

6) il giudizio si concludeva con sentenza della della CTP di Perugia nr. 357/2021 depositata il 13/09/2021, con la quale veniva accolto il ricorso dell'Amministrazione Comunale disposta la cancellazione dell'ipoteca R. G. n. 17588 R. P. n. 2771 UPT di Rimini e compensate le spese processuali;

:

7) con nota assunta al prot. al nr. 42963 del 2/11/2021 depositata agli atti d'ufficio, l'avvocato Alessandro Romerio trasmetteva il ricorso in appello avverso la citata sentenza, avanti alla Commissione Tributaria Regionale notificato nella stessa data presso il suo studio legale dal legale dell'Agenzia delle Entrate;

RIBADITA l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria di cui sopra, e dei motivi fondanti il ricorso in appello e la necessità di resistere in giudizio avverso il medesimo contro l'Agenzia delle Entrate avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota prot. 43711/2021, redatto sulla base dei minimi tariffare dall'Avv. Alessandro Romerio con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24:

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii";

- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

RILEVATO che, l'Avvocato Romerio, possiede comprovata esperienza in campo tributario, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota assunta al prot. 43771/2021 depositato agli atti d'ufficio;

CONSIDERATA la complementarietà del procedimento di cui trattasi con quello di cui alla delibera di Giunta comunale nr. 96/2021, la pregressa e proficua collaborazione con l'Avvocato Romerio in relazione a questioni tributarie, ritenuto l'affidamento diretto in questo caso rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell' avviso pubblico dell'Ente ai fini dell'Iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla D.D. n. 667/2016;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo incarico di patrocinio legale all'Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24;

DATO ATTO che e' la Giunta comunale con propria delibera nr. 158 del 22/11/2021 ha autorizzato il Sindaco a costituirsi nel sopracitato giudizio approvando al contempo l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandro Romerio e che e' stato richiesto all'Anac il seguente codice Cig : ZE93466F5E

VISTI ggli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che"..."l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di dare atto che il Sindaco, giusta delibera della Giunta comunale nr. 158/2021, è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) - di conferire direttamente all'Avv. Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, P.I. 02085850416 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa
- 3) - di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa assunto al prot. 43771/2021 (Euro 3.337,50 oltre spese generali e cpa per un totale di 3.991,66);
- 4) - di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) - di attribuire alla presente determina valore contrattuale ai sensi dell'art. 190 del Tuel e di trasmetterne copia al legale che che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni riportate;
- 6) - di imputare , la somma di Euro 3.991,66 al lordo di Cpa, non soggetto ad Iva, sul capitolo 270002 del bilancio di previsione 2022 – Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
- 7) - di individuare nel Sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale.5;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/12/2021

Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)